

## REGOLAMENTO (CEE) N. 551/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1992

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/91<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3555/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 due pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità

nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono soppressi nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87:

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA				
BRA 4	R.H. van Schijndel	DDHL	Brake	221
ST 22	Süderoog	DJFO	Tönning	180

(<sup>1</sup>) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 2.

(<sup>3</sup>) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

(<sup>4</sup>) GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 19.